

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI

ENTE PUBBLICO - I.P.A.B. - Decreto Regione Veneto n. 43 del 09/01/1991

Presidente Consiglieri Fausto Walter **FAVARO** FRANDOLI

Cristiano PARO

Stefano Luciana

PIVATO BRIGANTI

Segretario

Giorgio

PAVAN

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZI

del 28 MAG 2012

OGGETTO:

REGOLAMENTO INTEGRAZIONE ED **MODIFICA** SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 23 DEL 20.03.2006 IN MATERIA DI DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Con deliberazione n. 23 del 20 marzo 2006 il Consiglio di Amministrazione approvava il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'IS.R.A.A.

Con deliberazione n. 92 del 12 ottobre 2009 del Consiglio delineava, con decorrenza dal 1º gennaio 2010, un nuovo assetto organizzativo dell'ente, caratterizzato dalla riduzione delle figure dirigenziali da 3 a 2 unità e le competenze attribuite dallo Statuto al Direttore non sono svolte da un Dirigente inserito in una autonoma posizione di ruolo dell'Ente ma sono assegnate con uno specifico atto di incarico, per un periodo di tempo determinato, ad uno dei due dirigenti di Settore inseriti nell'organico dell'I.S.R.A.A.

A decorrere dal 1° giugno, 2012 verrà collocato in quiescenza il dirigente del settore economico finanziario patrimoniale e per la copertura del posto è stata avviata una procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, riservata ai dipendenti con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.

Nelle more della copertura del posto dirigenziale che si renderà vacante, è necessario prevedere nel regolamento degli uffici e servizi la possibilità di "delegare" alcuni compiti e determinate funzioni gestionali proprii dei dirigenti a dipendenti di cat. D inquadrati nelle posizioni organizzative.

L'articolo 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come inserito dall'articolo 2 della Legge 15 luglio 2002, n. 145, prevede che "i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'àmbito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile."

Si ritiene pertanto di introdurre nel citato regolamento l'art. 32 bis "Delega di funzioni dirigenziali": Il dirigente, in presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative, può delegare al titolare di posizione organizzativa/alta professionalità l'attuazione di specifici progetti, compiti ed atti, compresa l'adozione di provvedimenti, anche di rilevanza esterna e di contenuto discrezionale.

La delega può avere ad oggetto le seguenti funzioni:

- l'attuazione di progetti ed attività, ivi compresa l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi, oltre che l'esercizio del potere di spesa;

- il coordinamento ed il controllo dell'attività degli uffici facenti parte dell'area di competenza della posizione organizzativa/alta professionalità delegata;

- la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. L'atto di delega deve indicare le motivazioni che ne costituiscono i presupposti, il termine iniziale e finale di efficacia e l'oggetto della delega.

L'esercizio delle competenze delegate non produce alcun effetto costitutivo di diritti relativi all'inquadramento giuridico o di natura fondamentale.

Vengono abrogate le disposioni regolamentari in contrasto con le suddette disposizioni.

Ciò premesso;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Preso atto di quanto esposto dal relatore;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

- preso atto dei pareri:
 - in ordine alla regolarità tecnica;

Parere favorevole

IL DIRETTORE COORDINATORE

DELIBERA

1. di modificare ed integrare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione n. 23 del 20 marzo 2006, con l'introduzione dell'art. l'art. 32 bis "Delega di funzioni dirigenziali": Il dirigente, in presenza di specifiche e comprovate esigenze organizzative, può delegare al titolare di posizione organizzativa/alta professionalità l'attuazione di specifici progetti, compiti ed atti, compresa l'adozione di provvedimenti, anche di rilevanza esterna e di contenuto discrezionale.

La delega può avere ad oggetto le seguenti funzioni:

- l'attuazione di progetti ed attività, ivi compresa l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi. altre che l'esercizio del potere di spesa;

- il coordinamento ed il controllo dell'attività degli uffici facenti parte dell'area di competenza della posizione organizzativa/alta professionalità delegata;

- la gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. L'atto di delega deve indicare le motivazioni che ne costituiscono i presupposti, il termine iniziale e finale di efficacia e l'oggetto della delega.

L'esercizio delle competenze delegate non produce alcun effetto costitutivo di diritti relativi all'inquadramento giuridico o di natura fondamentale.

- 2. di abrogare le disposizioni regolamentari in contrasto con le suddette disposizioni;
- 3. di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto, approvato con deliberazioni nn. 206 del 26.7.1999 e 249 del 30.08.1999 (Coreco n. 3999 del 9.9.99)

GP/pb
Q:\regolamenti\regolamento di accesso e progressioni nel sistema di classificazione\regolamento di accesso\delibera modifica regolamento delega di funzioni 2012.doc

Letto, approvato, viene sottoscritto	IL PRESIDENTE	
•••••		•••
I CONSIGLIERI		IL DIRETTORE
Treviso certifica che copia del presEr vigEnte dell'Ente, venne pubblicata	stituto per Servizi di Ric nte verbale di deliberazio n ed affissa all'Albo ne non venne presentato a	covero e Assistenza agli Anziani d ne ai sensi dell'art. 20 dello Statuto di questi uffici il giorno dicun reclamo.
		IL DIRETTORE
	4	